



Delega al Governo in materia di florovivaismo

A.C. 1560

Dossier n° 60 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
19 dicembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 1560 |
| Titolo: | Delega al Governo in materia di florovivaismo |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Numero di articoli: | 5 |
| Commissione competente : | XIII Agricoltura |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in Commissione |

Contenuto

Il disegno di legge in esame, composto di **5 articoli**, prevede una delega al Governo in materia di florovivaismo.

L'**articolo 1** individua l'**oggetto** e la **finalità** del disegno di legge in questione, prevedendo una **delega** per il Governo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'adozione - entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento - di uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di **coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico** e della filiera florovivaistica.

L'**articolo 2** enuclea **17 criteri direttivi (lettere a-s)** ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

La **lettera a)** stabilisce la necessità di una **disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica** che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio (costitutori e i moltiplicatori di materiale di produzione, industrie che producono i mezzi di produzione, industrie che costruiscono apprestamenti di protezione, locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati di vario genere per il settore florovivaistico ed ulteriori attività di supporto funzionali al settore; i grossisti, i confezionatori e altri intermediari, le industrie che producono materiali per il confezionamento, carta, tessuti, materiali inerti e simili, e la distribuzione al dettaglio; il settore del verde tecnico).

La **lettera b)** concerne la necessità di addivenire ad una **definizione puntuale dell'attività agricola florovivaistica**, in linea con quanto disposto dall'articolo 2135 del codice civile, dal D. Lgs. n.99 del 2004, nonché ad applicare i **contratti di coltivazione** ai diversi comparti del settore.

La **lettera c)** prevede la necessità di un **coordinamento nazionale** al fine dell'individuazione delle misure di indirizzo al settore florovivaistico anche attraverso l'**eventuale istituzione**, presso il MASAF, di un **Ufficio per la filiera del florovivaismo**, di livello non generale, per garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività.

La **lettera d)** dispone strumenti organizzativi finalizzati all'adozione di atti di indirizzo e coordinamento attraverso l'utilizzo degli esperti del **Tavolo tecnico di settore** che supportino l'Amministrazione nella predisposizione del **Piano di settore**, atto di indirizzo e programmazione.

La **lettera e)**, prevede, con cadenza quinquennale, la predisposizione di un **Piano nazionale del settore florovivaistico** quale strumento programmatico e strategico – da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde pubblico di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 – avente – secondo quanto previsto dalla **lettera f)** - il compito di sviluppare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, e per la competitività e lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

La **lettera g)** prevede la predisposizione, a cadenza annuale, di un sistema di rilevazione dei dati statistici del settore.

La **lettera h)** prevede l'**istituzione** di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l'Unione

europea e i Paesi terzi, anche in considerazione dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e dei mercati.

La **lettera i)** fa riferimento alla **riconversione degli impianti serricoli**, destinati al florovivaismo, **in siti agroenergetici** e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale; ciò al fine di contrastare il connesso degrado ambientale e paesaggistico.

La **lettera l)** prevede una **ricognizione dei marchi nazionali esistenti**, al fine di certificare il rispetto di livelli qualitativi di processo e di prodotto, anche promuovendo **l'istituzione di un marchio unico distintivo che garantisca le produzioni nazionali**, in conformità alla normativa europea e internazionale.

La **lettera m)** ha ad oggetto la **disciplina** dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della filiera florovivaistica.

La **lettera n)** concerne la **definizione delle figure professionali** che operano nel comparto florovivaistico - compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici -, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

In proposito, si ricorda che l'ISTAT, a partire dal 2023, ha adottato la [classificazione delle professioni CP2021](#), frutto di una revisione della precedente versione (CP2011) e di un ulteriore allineamento alla [International Standard Classification of Occupations – Isco08](#). In relazione a tale sistema di classificazione delle professioni si rinvia alla apposita pagina web dell'[ISTAT](#).

La **lettera o)** prevede la promozione dell'attivazione di ulteriori **percorsi formativi**, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso le Facoltà di agraria previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154](#).

La **lettera p)** è finalizzata a favorire l'aggregazione tra produttori attraverso la semplificazione delle procedure volte alla costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico.

La **lettera q)** è volta a prevedere specifici **criteri di premialità** per le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La **lettera r)** è diretta a prevedere le condizioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione nei vivai di proprietà privata, al fine di supportare le attività di rimboschimento, ricostituzione forestale e restauro, forestazione urbana, e di perseguire gli altri fini forestali.

La **lettera s)** mira ad includere anche il vivaismo orticolo e frutticolo esercitato nell'ambito della produzione e della moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per favorire investimenti nell'innovazione varietale del patrimonio agroalimentare nazionale.

L'**articolo 3** reca disposizioni concernenti il **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi**.

Il **comma 1** statuisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente art. 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. E' precisato che se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il **comma 2** specifica che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

L'**articolo 4** reca disposizioni riguardanti la **copertura finanziaria** del disegno di legge in esame.

L'**articolo 5** reca la **clausola di salvaguardia degli sttuti speciali** e delle norme di attuazione delle province autonome **di Trento e di Bolzano**.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcuni principi di delega previsti dall'**articolo 2** sembrerebbero piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega.

Si richiamano in tal senso la **lettera e)**, in tema di predisposizione di un Piano nazionale del settore florovivaistico; la **lettera f)**, in tema di sviluppo di azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti previste dal medesimo Piano nazionale del settore florovivaistico; la **lettera g)**, in tema di predisposizione di un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore del florovivaismo; la **lettera m)**, in tema di disciplina dei centri per il giardinaggio e la definizione della loro collocazione all'interno della

filiera florovivaistica; la **lettera n)**, in tema di definizione di figure professionali che operano nel comparto florovivaistico.

Si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la formulazione dei suddetti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in esame. Peraltro, andrebbe altresì valutata l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera m) al fine di circoscrivere la definizione di "centri per il giardinaggio".

L'**articolo 3, comma 1**, prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmesso dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa". Al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la disposizione in esame prevedendo, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo, prima della scadenza della delega, deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.